

ATTI DI INDIRIZZO*Risoluzioni in Commissione:*

La II e la VI Commissione,
premessò che:

il calo vertiginoso delle quotazioni di borsa ha origine dallo scandalo Enron che ha generato timori giustificati tra i risparmiatori che hanno investito nel mercato azionario;

un ulteriore grave scandalo come quello della WorldCom, la seconda azienda di comunicazioni degli Stati Uniti, sta ulteriormente deprimendo i corsi azionari e dando vita ad un'ulteriore fuga dell'investimento azionario;

entrambe queste aziende hanno per anni usato il falso in bilancio per ingannare gli azionisti che hanno in questo modo subito gravi danni economici e che stanno emergendo falsi in bilancio, sia pure di minori dimensioni, anche in altre aziende;

ora anche Vivendi ha messo in evidenza falsi in bilancio ai danni degli azionisti con ulteriore depressione dei corsi azionari;

il falso in bilancio è stato possibile anche per la carenza di controlli e per il comportamento collusivo di società di revisione e in particolare della Arthur Andersen, che oggi è a sua volta coinvolta in una situazione di crisi;

i corsi azionari degli Stati Uniti sono di conseguenza precipitati a livelli più bassi di quelli raggiunti in seguito agli attentati terroristici dell'11 settembre 2001;

ritenendo necessario dare al mercato azionario italiano un messaggio chiaro con azioni tese a garantire la trasparenza e la correttezza nel mercato azionario;

impegnano il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a:

a) riconsiderare l'opportunità della recente legge approvata dal Parlamento che ha depenalizzato il falso in bilancio, derubricandolo da reato perseguibile d'ufficio a mera fonte di una possibile querela tra le parti risulta contraria all'esigenza di trasparenza;

b) di sospendere immediatamente l'efficacia della legge 3 ottobre 2001, n. 366 almeno per la parte che può contribuire a creare ulteriore diffidenza ed allarme tra gli azionisti;

c) rivedere, in seguito alla sospensione cautelativa, la normativa prevista ritenendo che sia in particolare necessario reintrodurre il falso in bilancio come fattispecie di reato.

(7-00140) « Grandi, Carboni, Benvenuto, Lettieri, Pistone, Cennamo ».

La Commissione bicamerale per l'infanzia,

premessò che:

i minori hanno il diritto di utilizzare le nuove tecnologie di comunicazione e gli strumenti offerti dal mezzo televisivo come un servizio ed una opportunità di crescita personale e di conoscenza della realtà;

in Italia il livello qualitativo di molta parte dell'offerta televisiva e della comunicazione rivolta ai minori è ancora carente e propone modelli di scarso valore qualitativo, che penalizzano la cultura, la crescita civile ed etica dei cittadini ed in particolare lo spirito critico e la creatività dei minori;

le prime vittime dell'appiattimento culturale e della omologazione imposta dal modello televisivo prevalente sono i minori poiché non dispongono ancora degli strumenti per una interpretazione critica del messaggio televisivo soprattutto in mancanza di una adeguata politica per un uso

consapevole della televisione attraverso una fruizione familiare congiunta dello stesso mezzo televisivo;

le potenzialità e i rischi dei nuovi mezzi di comunicazione investono le nuove generazioni in modo molto più intenso e più precocemente rispetto a qualunque altra delle generazioni precedenti;

il problema dell'infanzia e delle nuove generazioni assume una centralità strategica di cui il Parlamento, con l'istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia, ha dimostrato di volersi fare carico, nel rispetto della Convenzione del 1989 per i diritti del fanciullo e della Costituzione italiana la quale non solo pone a suo fondamento la dignità della persona ma sancisce il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli al suo pieno sviluppo e tutelare i diritti inviolabili dell'uomo, della famiglia e dei minori;

la via legislativa è necessaria ma non sufficiente a garantire la forte emancipazione culturale e civile di cui i giovani sentono il bisogno e che in questa materia è necessaria una nuova e forte presa di coscienza della società civile, delle istituzioni democratiche, degli operatori del settore e del mondo sociale del paese;

la globalizzazione della comunicazione e lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche multimediali, satellitari e via cavo richiedono uno sforzo congiunto a livello europeo per garantire adeguati metodi di prevenzione e vigilanza;

genitori e scuola hanno il dovere di mediare i messaggi televisivi al fine di favorire la crescita dei minori, accompagnandoli nell'uso consapevole della televisione e dei mezzi di comunicazione;

il panorama normativo è ricco di numerose leggi intese a promuovere i diritti dei minori, situazione che comporta tuttavia rischi di sovrapposizione e difficoltà interpretative a tutto discapito della loro efficacia (si citano tra le più significative l'articolo 15, commi 10, 11, 13 e l'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto

1990, n. 223, l'articolo 1, comma 6, lettera b), e l'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'articolo 3, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122, il decreto ministeriale 30 novembre 1991, n. 425, l'articolo 4 della legge n. 203 del 1995);

alla normativa nazionale si debbono aggiungere le direttive europee nn. 89/552 e 97/36 sull'esercizio dell'attività televisiva, le quali nello stabilire la giurisdizione nazionale ribadiscono che gli Stati membri sono tenuti a garantire che le trasmissioni delle emittenti televisive non contengano alcun programma che possa nuocere allo sviluppo mentale, fisico e morale dei minori;

esiste una pluralità di codici di autoregolamentazione, non dotati di apparato sanzionatorio vincolante ed efficace, la cui applicazione deve essere sostenuta ed estesa anche a quelle emittenti che ancora non li hanno adottati;

si deve constatare tuttavia che le emittenti televisive continuano a programmare anche durante le fasce orarie « protette » trasmissioni ad alto contenuto di violenza e adatte ad un pubblico adulto e consentire un notevole affollamento di interruzioni pubblicitarie, come dimostrato dalle prime rilevazioni quantitative effettuate dall'apposito ufficio dell'Autorità garante delle comunicazioni;

la complessità del problema della vigilanza è aggravata dal fatto che accanto alle 12 emittenti nazionali esistono oltre 700 emittenti locali;

tutto il sistema informativo televisivo, compresi i telegiornali, è ormai condizionato dagli indici di ascolto, i quali sono basati su un campione tarato su esigenze commerciali e quindi interessati esclusivamente alla quantità di telespettatori e non all'indice di gradimento qualitativo;

nell'ambito della problematica minorile esiste comunque una netta differenziazione tra le esigenze dei bambini e quelle degli adolescenti e che di tale diversità occorre tener conto nell'ideazione

dei programmi, delle fasce di protezione specifica e della relativa segnaletica informativa;

il mezzo televisivo costituisce oggi di fatto una delle principali agenzie educative, in quanto il suo utilizzo rappresenta ormai uno dei comportamenti più diffusi tra i giovani e poiché oltre metà dei minori segue la TV dalle due alle quattro ore al giorno, spesso in completa solitudine, dedicando ad essa un tempo superiore a quello impiegato nelle attività scolastiche, sportive o relazionali (1.100 ore di televisione all'anno contro 800 ore di scuola);

il contributo che la televisione può offrire alla crescita culturale formativa e alla costruzione dell'identità giovanile resta in gran parte inesplorato e che anche il Parlamento può contribuire ad incentivare queste potenzialità con apposite proposte di legge nonché con l'attività di controllo e di indirizzo che svolge nei confronti della televisione pubblica;

nel mondo scolastico e televisivo non esistono ancora livelli di qualificazione professionale dedicati esclusivamente alla programmazione destinata ai minori;

l'Italia è uno dei paesi europei più esposti al rischio di colonizzazione da parte di produzioni televisive straniere, mentre la produzione nazionale di trasmissioni, *fiction* e cartoni animati per l'infanzia occupa un segmento di mercato ormai residuale, a fronte del 30 per cento della Gran Bretagna e del 10 di Francia e Germania;

impegna il Governo

a promuovere la semplificazione, la razionalizzazione e il coordinamento della complessa normativa a tutela dei minori e del relativo sistema sanzionatorio, attraverso l'adozione, nell'ambito della legge annuale di semplificazione di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 59/97, di un testo unico o di un codice unificato, da

sottoporsi al parere della Commissione parlamentare bicamerale per l'infanzia;

ad adottare iniziative affinché vengano previste le misure legislative e amministrative a tutela dei minori nel rispetto della libertà di espressione sancita dall'articolo 21 della Costituzione;

a non opporsi ad un rapido *iter* parlamentare riguardante norme generali di riordino del sistema di telecomunicazioni, che preveda, fermo restando il potere sanzionatorio dell'Autorità del Garante delle Comunicazioni, una norma per cui ogni convenzione, licenza, contratto di servizio o autorizzazione all'esercizio di attività televisive, internet e multimediali, deve contenere, pena la loro decadenza, una specifica clausola sul rispetto dei diritti dei minori e l'obbligo dei concessionari, licenziatari e soggetti autorizzati a rispettare un unico codice di autoregolamentazione, comprensivo di autoregolamentazione pubblicitaria, da sottoscrivere presso la Presidenza del Consiglio; iniziative affinché nelle norme generali di riordino venga evitata ogni discriminazione qualitativa tra le trasmissioni a pagamento e quelle gratuite e sia previsto per il concessionario il rispetto di fasce orarie di programmazione protetta per i minori e l'impegno a migliorare l'offerta televisiva per i minori;

a introdurre nei codici di autoregolamentazione di cui al punto 3 l'impegno per una classificazione dei programmi televisivi che sia comune a tutte le emittenti e a promuovere in sede di Unione europea un'azione finalizzata ad ottenere in tempi brevi un sistema di classificazione comune a tutti i paesi membri come previsto dalla direttiva 97/36/CE;

ad attivarsi affinché sia prevista l'istituzione presso l'Autorità del Garante per le comunicazioni di un Osservatorio di vigilanza sulle opere rivolte ai minori, formato da esperti nominati anche dalle associazioni dei genitori e degli educatori, sentito il parere del Consiglio Nazionale degli utenti e delle associazioni delle emittenti televisive maggiormente rappresentative nonché la promozione di uno speciale

gruppo di lavoro di esperti nominato dall'Attività stessa che operi con la collaborazione dei membri dell'Osservatorio di cui al punto 5 e con il Consiglio Nazionale degli utenti;

a istituire uno speciale fondo da assegnarsi all'Autorità del Garante per le comunicazioni, per favorire il monitoraggio delle trasmissioni televisive di tutte le emittenti nazionali e delle oltre 700 locali garantendo il controllo delle trasmissioni destinate specificamente ai minori e delle trasmissioni generiche, nonché dell'utilizzo dei minori nelle trasmissioni e nella pubblicità televisiva; a promuovere la modifica della disciplina riguardante la revisione delle opere cinematografiche e la loro trasmissibilità in televisione, tenendo in particolare conto delle esigenze di tutela dei minori;

ad attivarsi perché sia modificata la normativa vigente al fine di regolamentare adeguatamente le interruzioni pubblicitarie durante le trasmissioni specificamente dedicate ai minori, comprese quelle sui giocattoli e videogiochi e sui messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo all'inizio e alla fine di tali programmi, ed evitare che il divieto di interruzione pubblicitaria, nei programmi destinati al fine di minori aventi durata inferiore a trenta minuti, stabilito dalle legge 30 aprile 1998, n. 122, possa essere aggirato dalle emittenti attraverso la messa in onda di appositi « programmi contenitore », di durata superiore a trenta minuti;

a effettuare specifiche campagne nazionali di sensibilizzazione di carattere educativo, a cura della Presidenza del Consiglio, finalizzate a promuovere una visione critica della televisione e un utilizzo intelligente e responsabile di tutti i mezzi audiovisivi e multimediali;

a favorire nelle scuole l'educazione alla comunicazione e ai linguaggi multimediali e nelle Università, scuole, agenzie, enti di formazione e specializzazione la formazione dei docenti stessi;

a relazionare annualmente al Parlamento sulla attuazione della normativa

vigente in materia di tutela della dignità e dell'armonico sviluppo fisico, psichico, morale dei minori e sul rispetto delle vigenti disposizioni di legge da parte dei concessionari, licenziatari e soggetti autorizzati alle trasmissioni radiotelevisive e alla diffusione via internet.

(7-00138) « Capitelli, Giacco, Bolognesi, Pisa ».

La Commissione bicamerale per l'infanzia,

premessi che:

l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 « Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia », prevede che la Commissione svolga compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativa ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

la stessa legge all'articolo 2, prevede che il piano nazionale di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva venga predisposto ogni due anni dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia, sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia, e adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

l'ultimo piano adottato porta la data del 13 giugno 2000;

l'articolo 11, comma 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285 « Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza » stabilisce che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convochi periodicamente e comunque almeno ogni tre anni la Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, sentite le Commissioni parlamentari competenti;

la predetta legge 285 del 1997 nonché la legge 3 agosto 1998, n. 269 « Norme contro lo sfruttamento della pro-

stituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù» prevedono la presentazione di relazioni annuali al Parlamento e le ultime relazioni sono state trasmesse alla Presidenza della Camera dei Deputati rispettivamente il 12 febbraio 2001 e l'11 ottobre 2000:

impegna il Governo

ad adottare prima della pausa estiva dei lavori parlamentari il piano nazionale di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, tenendo conto dei risultati ottenuti in attuazione della legge 285/97;

a presentare al più presto le relazioni sulle leggi 285/97 e 269/98;

a organizzare sollecitamente la Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza in stretto raccordo con gli organi parlamentari competenti.

(7-00139) « Giacco, Capitelli, Bolognesi, Pisa ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta orale:

NESPOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la costituzione del Centro nazionale trapianti fu definita dal Ministro Rosy Bindi;

a giudizio dell'interrogante il Direttore del CNT (dottor Nanni Costa) porta avanti una politica che sta configurando una oligarchia (con altri componenti del CNT) che mira a creare egemonia a favore

del centro di Torino — e che desta preoccupazione tra gli altri centri di trapianto (Bologna, Padova, Napoli, et al.);

il Centro nazionale trapianti persegue, a giudizio dell'interrogante, nell'ambito di una pur doverosa verifica dei risultati clinici di ogni centro trapianti, una condotta autoritaria nei confronti dei diversi centri, proponendo una lettura pretestuosamente meritocratica di detta attività che tende a dividere fra loro i centri piuttosto che a favorire una collaborazione ed una condivisione delle gravose difficoltà.

Nella sostanza:

a) non sono stati resi omogenei i criteri di accesso alle liste trapianto (età, stadio di malattia);

b) non è stato normato il numero dei pazienti da includere nella lista di attesa di ciascun centro;

c) non sono stati codificati i criteri di accettazione degli organi in funzione dei risultati ottenuti;

d) non sono stati adottati protocolli terapeutici comuni al fine di ottimizzare le risorse e consentire una più obiettiva valutazione dei risultati;

e) nell'analisi dei dati di attività, peraltro confusa e non totalmente rispondenti alla realtà, non è stato tenuto in alcun conto la storia dei centri trapianti, l'importanza di attività sperimentali che sono alla base dei requisiti per la concessione della autorizzazione, il contesto geografico in cui il centro si trova ad operare;

una delle conseguenze più rilevanti è la mancanza di assicurare uniformemente uguali possibilità di accesso in lista a tutti i pazienti. Ciò penalizza fortemente i pazienti campani, che si vedono costretti a peregrinazioni per l'Italia senza certezza di essere ammessi in lista e a volte sono esclusi dalla lista anche dopo un periodo lungo di permanenza in essa, costituendo ciò grave se non irreparabile danno;